

COMUNE d i RIVE d'ARCANO

Provincia di Udine

S T A T U T O C O M U N A L E

Approvato con la deliberazione di C.C. n. 53 del 20.09.2002

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

ART. 1

(principi fondamentali)

1. Il Comune di Rive d'Arcano è Ente Locale autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3. Il Comune, dotato dell'autonomia impositiva e finanziaria come previsto dalle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei deboli,
 - c) promozione e valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali e di volontariato, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - e) promozione dei valori e della cultura della pace e di cooperazione internazionale, di solidarietà umana e di integrazione razziale;
 - f) scambio culturale e socio - economico con altre realtà locali e con comunità internazionali;
 - g) valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.
- 4) Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125.
- 5) L'Amministrazione del Comune persegue i suoi obiettivi sulla base del comportamento degli amministratori comunali che deve, nell'esercizio delle proprie funzioni, essere improntato all'imparzialità e al principio di

buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori comunali e quelle proprie dei responsabili dei servizi, del segretario comunale e del direttore generale.

- 6) Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27/07/2000 n. 212.

ART. 2

(territorio e sede comunale)

1. Il territorio del Comune si estende per 22 Km², confina con i Comuni di Majano, San Daniele del Friuli, Fagagna, San Vito di Fagagna, Coseano, Dignano, Colloredo di Monte Albano.
2. Il territorio comunale comprende oltre al capoluogo di Rive d'Arcano anche le seguenti frazioni: Rodeano Alto, Rodeano Basso, Arcano Superiore, Arcano Inferiore, Raucicco, Pozzalis, Rivotta e Giavons.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza I° Maggio, n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Rive d'Arcano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 3

(stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rive d'Arcano.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di data 24.03.1936, allegato allo Statuto.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esposto il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4

(programmazione e cooperazione)

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi

dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Udine, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità Collinare .

ART. 5 (funzioni)

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune esercita le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.
4. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 6 (sviluppo sociale)

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
2. L'attuazione delle funzioni di cui al comma 1 può essere affidata agli enti, associazioni, al volontariato e alle cooperative regolarmente costituite.

ART. 7 (assetto e utilizzazione del territorio)

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e biologico;
 - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;

- c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

ART. 8

(sviluppo economico)

1. Spetta al Comune:

- a) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo e di iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
- c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

TITOLO II°

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 9

(organi)

- 1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 10

(deliberazioni degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 11

(Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II°

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

(Consiglio comunale - funzioni e attribuzioni)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In sostituzione del predetto presiede il Consiglio comunale il consigliere anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui sopra, occupa il posto immediatamente successivo.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
7. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
8. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
9. Il Consiglio comunale, nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Si fa espresso rinvio alla disciplina dettata dalle norme del regolamento vigente del Consiglio comunale riguardo i seguenti argomenti pertinenti il Consiglio comunale: funzionamento, commissioni, consiglieri comunali, loro surrogazione e loro diritti e doveri, gruppi consiliari e deliberazioni.

9. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 13

(prima seduta del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata:
 - a) alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato di svolgere le funzioni di vice Sindaco.
3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e delle deliberazioni relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 14

(documento programmatico di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio comunale per la discussione e per la votazione.
4. Il documento contenente le linee programmatiche è pubblicato e messo a disposizione di ogni richiedente.

5. Alle linee programmatiche devono attenersi, nell'espletamento della loro attività, il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta, il Direttore generale e i Responsabili degli uffici e dei servizi.
6. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
7. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.
8. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 15

(materie di competenza consiliare)

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono le seguenti:
 - a) lo statuto dell'ente e delle sue aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, i progetti preliminari di opere pubbliche che costituiscono varianti al P.R.G.C. e/o che non sono stati previsti espressamente in atti fondamentali del comune;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione o l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

- i) le spese che impegnino il bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- l) la convalida degli eletti;
- m) le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.

CAPO III°

IL SINDACO

ART. 16

(Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

ART. 17

(attribuzione di amministrazione)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
3. Ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune.
4. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
5. Impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

6. Nomina e revoca i componenti della Giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione.
7. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
9. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o dalla Giunta, in base alle rispettive competenze.
10. Promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
11. Può concludere accordi con i soggetti al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
12. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
13. Convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie.
14. Presenta istanze allo stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune.
15. Adotta le ordinanze previste dalla legge.
16. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
17. Nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
18. Può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
19. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
20. Il Sindaco non emana provvedimenti di concessione e di autorizzazione né edilizie né commerciali, in quanto tale adempimento è attribuito ai responsabili delle rispettive aree.

ART. 18

(attribuzioni di vigilanza)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati;
 - b) promuove, tramite il segretario comunale o il direttore generale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
 - d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART. 19

(attribuzione di organizzazione)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
 - b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta e del Consiglio;
 - c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
 - f) riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 20

(attribuzioni per le funzioni statali)

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - b) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- c) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
2. Ha la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ART. 21

(funzioni sostitutive)

1. Il vice Sindaco è nominato dal Sindaco.
2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
3. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
4. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vice Sindaco, spetta all'assessore anziano (l'anzianità è determinata dai maggiori voti di preferenza ottenuti nelle elezioni) svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

ART. 22

(mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23

(dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice - Sindaco.

CAPO IV°

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

(Giunta comunale)

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle leggi o dal presente Statuto.
5. Promuove e resiste alle liti nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.

ART. 25

(composizione e presidenza)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due fino ad un numero massimo di quattro assessori, di cui uno investito della carica di vice - Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Possono essere nominati assessori persone esterne al Consiglio comunale, purchè dotate dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal vice Sindaco.
5. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale. L'anzianità, a sua volta, è determinata dai maggiori voti di preferenza ottenuti nelle elezioni.

ART. 26
(durata in carica)

1. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 27
(cessazione di singoli assessori)

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni e revoca.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 28
(funzionamento)

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti almeno due componenti della stessa qualora essa sia composta da due assessori e il Sindaco, e almeno tre componenti qualora la stessa sia composta da più di due assessori oltre al Sindaco.
5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e maggioranza assoluta dei voti.
6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione dei verbali dell'adunanza che devono essere sottoscritti da chi presiede la seduta e dal segretario comunale.

ART. 29
(competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe nuove;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) approva il Piano Economico Generale (PEG) su proposta del direttore generale.

TITOLO III°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 30

(organismi e forme associative di partecipazione)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 31

(valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato)

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato che garantiscono la più ampia partecipazione e democraticità attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari e del coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali.
2. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

CAPO II°

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 32

(consultazioni - referendum)

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

3. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4. Sono ammessi referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
5. Il Consiglio fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità e le modalità di indizione e svolgimento del referendum.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio o la Giunta deliberano i relativi e conseguenti provvedimenti, secondo le rispettive competenze.
7. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri o assessori assegnati al Comune.

ART. 33

(istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

ART. 34

(petizione)

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può raccogliere senza formalità adesioni per rivolgere petizioni agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro cinque giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno trecento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in

discussione in una seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni dal ricevimento della petizione.

ART. 35
(proposte)

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del comune e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo; il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 36
(istanze)

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

ART. 37
(azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, organizzazioni di volontariato e alle associazioni che rispettano i principi espressi nel primo comma dell'art.31.

TITOLO IV°

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I°

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 38

(servizi pubblici comunali)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune e a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.
5. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi aventi rilevanza industriale l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzioni di detti servizi, il Comune, anche in forma associata, si può avvalere per la gestione:

- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli Enti Locali, cui può essere affidato direttamente tale attività;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali e a società di capitali, quando per le dimensioni e caratteristiche dei servizi non è possibile la gestione in economia.
7. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
8. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti, possono essere affidati a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

ART. 39

(gestione in economia)

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o di una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 40

(concessione a terzi)

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità

della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

ART. 41

(azienda speciale)

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e di parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
5. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica di gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART. 42
(istituzione)

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia e di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
 - f) il revisore dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
 - g) la costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 43
(società di capitali)

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il Comune, inoltre, per la gestione dei servizi per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

CAPO II°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 44

(principi di cooperazione)

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 45

(convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzioni obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da

effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

ART. 46

(consorzi)

1. Il Consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto,
 - b) il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 47

(accordi di programma)

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere. Agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 48

(delega di funzioni alla Comunità Collinare)

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Collinare con sede a Colloredo di Monte Albano l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO V°

**ASSETTO ORGANIZZATIVO - UFFICI - PERSONALE -
RESPONSABILITA'**

ART. 49

(principi e criteri direttivi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico - amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune.

3. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 50

(segretario comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.

ART. 51

(funzioni del segretario comunale)

1. Il segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

ART. 52

(direttore generale)

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il

segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, con corresponsione al predetto dell'indennità di direzione nella misura stabilita nel rispetto del contratto di lavoro vigente dei segretari comunali.

ART. 53

(responsabili dei servizi)

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché nel regolamento organico del personale.
4. I Responsabili dei servizi sono soggetti, nel rispetto degli atti di indirizzo del Sindaco, alle disposizioni del Segretario Comunale/Direttore Generale.
5. Ai responsabili del servizio è attribuita un'indennità stabilita nel quantum con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto del contratto di lavoro vigente dei dipendenti degli enti locali.

ART. 54

(incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 55

(uffici di indirizzo e di controllo)

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro

attribuite dalla legge, costituiti dai dipendenti del Comune, da collaboratori assunti a tempo determinato o da personale incaricato con contratto di lavoro autonomo.

ART. 56

(organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 57

(regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce, oltre alla dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi del Comparto Unico Regionale e Locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione

sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 58

(personale dipendente)

1. I dipendenti comunali svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'Amministrazione, il segretario, il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le condizioni e modalità di direzione e organizzazione del personale.
4. Al personale dipendente deve essere assicurato l'aggiornamento, l'elevazione professionale, condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantire il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e diritti sindacali.

ART. 59

(responsabilità verso il Comune)

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, i responsabili dei servizi che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ai responsabili di servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.
4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Sindaco la denuncia è fatta a cura del segretario comunale e, qualora riguardi materia di loro competenza, dai responsabili dei servizi.

ART. 60

(responsabilità verso terzi)

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario e dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 61

(responsabilità dei contabili)

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI°

PATRIMONIO FINANZA CONTABILITA'

ART. 62

(demanio e patrimonio)

1. Apposito regolamento di contabilità disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 63

(ordinamento finanziario e contabile)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico - finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

ART. 64

(controllo contabile di gestione)

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo contabile interno della gestione.
2. Il controllo contabile di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

ART. 65

(revisore dei conti)

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, entro il termine previsto per la presentazione della stessa dal regolamento comunale vigente di contabilità e sulla base della normativa vigente in materia.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde delle verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 66

(tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione al comune entro tre giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
 - e) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII°

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67

(revisione dello statuto)

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. I regolamenti devono essere predisposti dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono come materia e/o dal segretario comunale in assenza di questi ultimi.
4. Tutti i regolamenti devono essere sottoposti al parere della commissione consiliare di controllo dei regolamenti comunali, qualora istituita, prima di essere proposti agli organi collegiali per la loro approvazione.
5. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, eccezione fatta per quello di ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale, ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
6. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 68

(revisione dello statuto comunale)

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 69

(entrata in vigore)

1. Lo statuto, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti. I regolamenti saranno raccolti presso l'ufficio di Segreteria Comunale che ne curerà la stesura dell'elenco aggiornato e la consultazione ai sensi di legge.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purchè compatibili con la legge e con lo statuto.

* * *